

IOLE FARGNOLI*

‘QUOD EX TERRA ... NATUM’.
L'ECO DEL CONSUMO DI CEREALI IN ETÀ CLASSICA
NELLA VOCE LEGISLATIVA**

1. Premessa

I cereali, o i prodotti da loro derivati, compaiono di frequente nei testi letterari di età classica. Tali fonti rappresentano invero una miniera di informazioni sulle abitudini alimentari della società romana, sebbene non sia facile orientarsi all'interno della massa di notizie che ci vengono tramandate¹.

A sostegno della centralità dei cereali nella dieta romana, è sintomatica innanzitutto l'opera di Tito Maccio Plauto. Dalle commedie di ambientazione greca emerge chiaramente come i Greci si prendessero gioco dei Romani, chiamandoli ‘*pulphagonides*’ cioè ‘mangiatori di *puls*’². *Puls* era infatti il composto di farro o altri cereali con acqua: di facile preparazione, era frequente che i più poveri lo consumassero anche senza condimento³.

* Università degli Studi di Milano Statale; Universität Bern.

** Lo scritto costituisce, salvo alcune rielaborazioni, la trascrizione dell'intervento da me tenuto in sede di convegno.

¹ Per un quadro d'insieme si vedano soprattutto J. CARCOPINO, *La vita quotidiana a Roma all'apogeo dell'impero*, Roma-Bari 1983; A. DOSI BARZIZZA, F. SCHNELL, *A tavola con i Romani antichi*, Roma 1984; N. VALERIO, *La tavola degli antichi*, Milano 1989; I. GOZZINI GIACOSIA, *Mense e cibi della Roma antica: gusti, alimenti, riti della tavola e ricette degli antichi romani*, Casale Monferrato 1995; C. CERCHIAI MANODORI SAGREDO, *Cibi e banchetti nell'antica Roma*, Roma 2004; R. CRISTOFOLI, *L'alimentazione nell'antica Roma: aspetti storici, scientifici e sociali*, Roma 2005; L.M. GÜNTHER, *Kochen mit den Römern. Rezepte und Geschichten*, München 2015; I. FARGNOLI, *Cibo e diritto in età romana. Antologia di fonti*, Torino 2015, pp. 78 ss.; EAD., *I piaceri della tavola in Roma antica. Tra alimentazione e diritto*, Milano 2016.

² Cfr., per esempio, Plautus, *Poenulus* 54 e *Mostellaria* 8.28.

³ Cato, *De agri cultura* 29.

Accade, in particolare, nel passaggio della 'Mostellaria' in cui lo schiavo Tranione fa credere al vecchio padrone di casa, Teopropide, che i soldi avuti in prestito da suo figlio per riscattare la propria amante servissero in realtà per acquistare una nuova casa alla luce del fatto che la vecchia abitazione era andata distrutta:

Plautus, *Mostellaria* 8.28: Non enim haec pultiphagus opifex opera fecit barbarus.

Nella visita della casa in vendita viene fatto riferimento all'artigiano che vi ha lavorato che, in quanto barbaro e quindi romano, si nutre di 'puls'.

In un'altra commedia plautina l'epiteto 'mangiatore di *puls*' compare addirittura nel titolo. Se una delle due redazioni della commedia⁴ ebbe come titolo 'Poenulus', dal greco 'Carchedonios', che significa 'il giovane cartaginese', la seconda redazione era intitolata 'Patruos Pultiphagonides', da tradurre come 'lo zio mangiatore di *puls*'. Il riferimento canzonatorio e irriverente è peraltro qui ai vinti cartaginesi, che consumavano anch'essi con frequenza la pietanza cerealicola.

Il diffuso consumo di *puls* nella società romana è attestato anche in Giovenale:

Saturae 14.169-171

[...] sed magnis fratribus horum
a scrobe vel sulco redeuntibus altera cena
amplior et grandes fumabant pultibus ollae.

Il poeta satirico sta prendendosi gioco dei micragnosi che, per accumulare ricchezze, ricorrono a spilorcherie meschine. Allo scopo, Giovenale ricorda il modello dei tempi antichi, in cui i più avevano solo due iugeri di terra, ma ciononostante i figli che tornavano dal duro lavoro nei campi trovavano sempre a casa una cena abbondante con *puls* fumante. Questa

⁴ Cfr. M. SEITA, *Un cartaginese a Roma: il personaggio di Annone nel Poenulus di Plauto*, in L. BONATO, E. LUSSO, E. MADRUSSAN (a cura di), *Viaggiare. Percorsi e approdi di genti e saperi. Studi in onore di Gianni Perona*, Torino 2004, p. 178, ma anche L.H. GRAY, *The Punic passages in the Poenulus of Plautus*, in *American Journal of Semitic Languages and Literature* 39, 1923, pp. 73 ss.; E. FRAENKEL, *Elementi plautini in Plauto*, Firenze 1960; M. SZNYCER, *Les passages puniques en transcription latine dans le Poenulus de Plaute*, Paris 1967; A.S. GRATWICK, *The Poenulus of Plautus and its Attic original*, Oxford 1969.

pietanza cerealicola era quindi di grande nutrimento e ampiamente diffusa soprattutto nell'originaria società agricola.

I Romani non consumavano tuttavia cereali solo sotto forma di *puls*. La pasta era già nota se Orazio, nella sua sesta satira, racconta di come a casa lo aspettasse la zuppa lucana, preparata con ceci e lagane⁵, che sembrano corrispondere alle nostre tagliatelle o lasagne. Peraltro è soprattutto il pane che compare con straordinaria frequenza nelle commedie di Plauto. Nei complicati intrighi dell'*'Aulularia'*, in cui al vecchio avaro Euclione, che ha trovato sotterrata una pentola piena di tesori, il vicino di casa Megadoro chiede la mano della figlia Fedria, a un certo punto, si danno ordini di preparare un pranzo:

Plautus, *Aulularia* 398-401
 Dromo, desquama piscis. tu, Machaerio,
 congrum, murenam exdorsua quantum potest.
 ego hinc artoptam ex proximo utendam peto
 a Congrione.

Durante i preparativi la produzione in casa di una quantità di pane adeguata si rivela talmente indispensabile che Antrace, il cuoco di Megadoro, si rivolge a Congrione, il cuoco del vicino Euclione, per avere in prestito una teglia di grandi dimensioni. Durante il banchetto, il pane doveva essere più che sufficiente per tutti i convitati.

Nella commedia *'Bacchidi'* le protagoniste sono due sorelle che provocano discordie tra due amici, Pistoclero e Mnesiloco, di cui sono le amanti, e i loro padri. È un personaggio secondario, un parassita del soldato Cleomaco, a pronunciare le seguenti parole:

Plautus, *Bacchides* 580: Comesse panem tris pedes latum potes.

Ci si fa beffe di colui che sarebbe stato in grado di mangiare un filone di pane dalle dimensioni eccezionali, da quantificarsi in una lunghezza di quasi un metro.

Anche nel *'Poenulus'*, la commedia del giovane cartaginese Agorastole, innamoratosi di una giovane sfruttata che si scopre alla fine essere sua cugina, si fa riferimento ai cereali, questa volta sotto forma di farina:

⁵ Horatius, *Satirae* I, 6.161-162.

Plautus, *Poenulus* 513
 nam iste quidem gradus succretust cribro pollinario.

Agorastole sta facendo riferimento agli avvocati, chiamati come testimoni del furto compiuto da Lico, il lenone che tiene in prigionia la ragazza di cui è innamorato. La lentezza degli avvocati nell'operare è paragonata metaforicamente alla farina che cade dal setaccio. Il paragone lascia intuire che l'immagine della preparazione della farina fosse una presenza frequente nella vita quotidiana.

Il piacere del pane emerge invece nelle epistole di Quinto Orazio Flacco:

Horatius, *Epistulae* 1.10.11:
 [...] pane egeo iam mellitis potiore placentis.

Il passo testimonia come il poeta amasse il pane, da preferire, a suo parere, persino ai dolci al miele. È da presumersi che, in questo caso, si trattasse di raffinato *panis candidus* o di *panis secundarius*, piuttosto che del più grezzo *panis plebeius*.

Il pane compare anche negli Epigrammi di Marco Valerio Marziale:

Martialis, *Epigrammaton libri* 10.59.1-6:
 Consumpta est uno si lemmate pagina, transis,
 Et breviora tibi, non meliora placent.
 Dives et ex omni posita est instructa macello
 Cena tibi, sed te mattea sola iuvat.
 Non opus est nobis nimium lectore guloso;
 Hunc volo, non fiat qui sine pane satur.

Il poeta epigrammista apprezza il commensale che si sazia con il pane e non ha bisogno di cibi troppo prelibati per risultare soddisfatto. Marziale arriva a esprimersi in questo senso, perché paragona metaforicamente gli epigrammi a una cena, mettendo sullo stesso piano le scelte alimentari con le scelte di lettura di componimenti letterari che risultano di più agevole lettura se sono brevi, a prescindere dalla qualità. Dalla comparazione traspare un elogio della frugalità delle abitudini alimentari e quindi del consumo di pane a tavola.

Alla luce dell'assidua ricorrenza dei cereali, o dei prodotti da loro derivati, già in questa contenuta selezione di testi letterari, si intende in questa sede verificare in che misura si possano rinvenire, nelle testimonianze giuridiche, riferimenti che possano fornire dati sul consumo dei cibi nella so-

cietà romana. Allo scopo si sono individuati alcuni provvedimenti legislativi particolarmente significativi che si collocano cronologicamente nel periodo che va dal II secolo avanti Cristo fino all’inizio del IV secolo dopo Cristo: le leggi cibarie e l’editto di Diocleziano.

2. I cereali nelle leggi cibarie

Gli interventi legislativi che si susseguirono nell’arco di circa due secoli a partire dall’età repubblicana, al fine di reagire agli eccessi dei convivi e al piacere dell’ostentazione della ricchezza a tavola, sono numerosi⁶. Un ambito come quello della sfera privata, riservato fino a quel momento ai censori, diventò improvvisamente oggetto di attività legislativa meticolosa e reiterata, rivelando la rilevanza sociale e politica acquisita dal fenomeno degli eccessi a tavola⁷.

I testi legislativi non ci sono tuttavia pervenuti e le uniche fonti tramandate sono di carattere letterario e di epoca tarda. Si tratta delle riflessioni del grammatico Aulo Gellio e del funzionario Macrobio Teodosio. I due scrittori ci hanno trasmesso opere in sé molto diverse. Gellio scrisse le *Noctes Atticae* nel II secolo d.C., dando sfoggio di erudizione in diversi ambiti. Per la materia in questione ha fornito una testimonianza estremamente preziosa, avendo utilizzato all’epoca come fonte i *Coniectanea* del giurista Capitone⁸, a noi non pervenuta direttamente. Macrobio operò invece quasi due secoli dopo, nella seconda metà del IV secolo, quando pubblicò i *Saturnaliorum*

⁶ Parte dei contenuti dei paragrafi 2 e 3 riprende quelli del mio lavoro monografico: I. FARGNOLI, *I piaceri* cit., pp. 49 ss., pp. 7 ss., rinvio anche a EAD., *Cibo* cit., pp. 78 ss. e, con riferimento al dettato della *lex Orchia* relativo al numero dei commensali, EAD., M. LAPADULA, *Nicht mehr als fünf. Ein antiker Vorläufer der Corona-Regel*, in *Jusletter* 25, Mai 2020, online: jussletter.weblaw.ch.

⁷ Al riguardo, si vedano soprattutto M. BONAMENTE, *Leggi suntuarie e le loro motivazioni*, in *Tra Grecia e Roma. Temi antichi e metodologie moderne*, in *Istituto dell’Enciclopedia italiana*, Roma 1980, pp. 67 ss.; G. CLEMENTE, *Le leggi sul lusso e la società romana tra III e II secolo a.C.*, in A. GIARDINA, A. SCHIAVONE (a cura di), *Società romana e produzione schiavistica. Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, Roma-Bari 1981, pp. 13 ss.; A. BOTTIGLIERI, *La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana*, Napoli 2002; M. DAUSTER, *Roman Republican Sumptuary Legislation: 182-102*, in C. DEROUX (a cura di), *Studies in Latin Literature and Roman History* 11, Bruxelles 2003, pp. 65 ss.; G. DARI MATTIACCI, A.E. PLIESCKA, *Luxury in Ancient Rome: Scope, Timing and Enforcement of Sumptuary Laws*, in *LR-Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law* 1, 2012, pp. 189 ss.

⁸ Così viene detto esplicitamente da Gellio stesso in *Noctes Atticae* 2.24.2.

convivia. In un'opera dedicata alle conversazioni avvenute a Roma in occasione delle feste annuali di Saturno, l'argomento delle leggi contro il lusso è affrontato in modo un po' più semplicistico rispetto a Gellio e soprattutto con una colorazione morale, volta a biasimare le condotte sanzionate e a salutare benevolmente l'intervento legislativo dell'epoca.

Le *leges cibariae* coincidono, secondo Gellio⁹ e Macrobio¹⁰, con le *leges sumptuariae*. L'attributo derivante da *'sumptus'* sta ad indicare letteralmente 'spesa', ma risentì a partire dal III secolo della contingenza politica ed economica, assumendo il significato di 'lusso privato per i banchetti'. Tuttavia, parte della letteratura moderna amplia l'accezione delle leggi suntuarie a tutti i provvedimenti legislativi dell'epoca volti a colpire anche gli eccessi di spesa nell'abbigliamento, nei gioielli, negli onori funerari, nelle manifestazioni ludiche e nelle costruzioni di edifici. Il comune denominatore era, secondo tale letteratura, la reazione contro il lusso. In questa sede si farà ovviamente riferimento solo alla legislazione in tema di cibo.

Alcune di queste disposizioni legislative vennero spesso reiterate. Ciò che risulta anomalo al giurista moderno non era così insolito nel mondo antico. Era principalmente dovuto alle deficienze dell'apparato repressivo e allo iato che ne conseguiva tra il contenuto della legge e quanto in concreto trovava poi applicazione. Per tale ragione era necessario ribadire i divieti o i limiti, pur con estensioni o restringimenti o aggiunte, con nuove espressioni della volontà legislativa.

Introducendo l'argomento delle leggi cibarie, Gellio evidenzia come il diritto arrivò sulla tavola, un ambito da sempre riservato alla disciplina familiare¹¹. Macrobio dal canto suo propone una prospettiva meno obiettiva nel raccontare dell'attività legislativa¹². Con vena polemica l'autore mette in luce l'eccessiva raffinatezza dei pasti che sfociava nel lusso e che fu oggetto di interventi legislativi volti a sanzionare le spese eccessive. Riferisce altresì

⁹ Gellius, *Noctes Atticae* 2.24.

¹⁰ Macrobius, *Saturnalia* 3.17.7-10, che, in 3.17.13, cita Catone come colui che definiva leggi suntuarie le leggi cibarie: *Sylla mortuo Lepidus consul legem tulit et ipse cibariam. Cato enim sumptuarias leges cibarias appellat.*

¹¹ Gellius, *Noctes Atticae* 2.24.1: *Parsimonia apud veteres Romanos et victus atque cenarum tenuitas non domestica solum observatione ac disciplina, sed publica quoque animadversione legumque complurium sanctionibus custodita est.*

¹² Macrobius, *Saturnalia* 3.17.1: *Longum fiat, si enumerare velim quot instrumenta gulae inter illos vel ingenio excogitata sint vel studio confecta. Et hae nimirum causae fuerunt propter quas tot numero leges de coenis et sumptibus ad populum ferebantur, et imperari coepit, ut patentibus ianuis pransitaretur et coenitaretur, sic oculis civium testibus factis luxuriae modus fieret.*

dell’obbligo che fu introdotto di cenare a porte aperte, in modo che potesse essere operato un controllo sociale sugli eventuali eccessi.

Le leggi comiziali operarono fondamentalmente su tre linee: sul numero dei convitati, sulla spesa massima del pasto e sulla decorazione della mensa. In questa sede ci si intende soffermare, in particolare, sui limiti di spesa. Primo atto di questa manovra fu un senatoconsulto dei primi decenni del II secolo a.C., da collocarsi sotto il consolato di Gaio Fannio Strabone e Marco Valerio Messala. Con esso si ordinò alla *nobilitas* di impegnarsi solennemente tramite giuramento a non spendere per la cena più di centoventi assi e a non collocare in tavola più di cento libbre di argenteria:

Gellius, *Noctes Atticae* 2.24.2

Legi adeo nuper in Capitonis Atei coniectaneis senatus decretum vetus C. Fannio et M. Valerio Messala consulibus factum, in quo iubentur principes civitatis, qui ludis Megalensibus antiquo ritu mutitent, id est mutua inter sese dominia agitent, iurare apud consules verbis conceptis non amplius in singulas cenas sumptus esse facturos, quam centenos vicenosque aeris praeter olus et far et vinum, neque vino alienigena, sed patriae usuros neque argenti in convivio plus pondo quam libras centum inlaturos.

Il limite massimo di spesa era, da un lato, circoscritto ai banchetti organizzati in occasione delle feste Megalesi, ed era, dall’altro, temperato da alcune eccezioni, a seconda del genere di cibi da consumare.

Ed è questo il profilo di maggiore interesse. Il senatoconsulto ammetteva tre prodotti alimentari per i quali il limite di spesa completamente era escluso. Secondo Gellio, a fare eccezione erano olio, farro e vino: per essi non doveva valere nessun massimale. Si tratta in tutti e tre i casi di prodotti agricoli, tra cui il farro. Rimane peraltro incerto se il riferimento sia solo al farro o, in senso estensivo, a tutti i cereali. Pare plausibile – soprattutto in rapporto alla successiva legge Licinia¹³ – che l’esclusione valesse per qualsiasi prodotto cerealicco. Se così fosse, il farro sarebbe stato menzionato come specie, in quanto costituiva il cereale più antico e uno di quelli più diffusi sulla tavola dei Romani, per indicare sineddochicamente il genere dei cereali.

Secondo Gellio il senatoconsulto avrebbe anche previsto la necessità che il vino in tavola non fosse forestiero. È presumibile che si intendessero

¹³ Cfr. *infra* questo paragrafo.

proteggere i prodotti locali rispetto a quelli importati per contenere le spese di trasporto.

Allo stesso intervento senatoriale sembra accennare anche Plinio il Vecchio, che racconta come venisse proibito di portare in tavola volatili, tranne una sola gallina non ingrassata¹⁴. Il divieto di portare in tavola carne di volatile, tranne una sola gallina, appare coerente con il principio di contenimento della spesa.

Poco dopo il senatoconsulto, le disposizioni vennero versate e integrate nella *lex Fannia cibaria*, dal nome dello stesso console Gaio Fannio Strabone, del 161 a.C. Il provvedimento, inoltre, riprendeva il limite dei cento assi al giorno, ma estendeva i giorni in cui esso si applicava, prevedendolo durante i giochi romani, i Saturnali e altre festività. Stabiliva inoltre dieci giorni al mese in cui si potessero spendere trenta assi e infine un limite ancora inferiore di dieci assi per tutti i rimanenti giorni¹⁵. Meno dettagliatamente rispetto a Gellio, Macrobio riferisce del solo limite dei cento assi¹⁶.

Significativa in tema di cereali risulta essere anche la legge Licinia. Pro-

¹⁴ Plinius, *Naturalis Historia* 10.71.139: *hoc primum primum antiquis cenarum interdictis exceptum invenio iam lege Gai Fanni consulis undecim annis ante tertium Punicum bellum, ne quid volucre poneretur praeter unam gallinam quae non esset attilis, quod deinde caput translatum per omnes leges ambulavit.*

¹⁵ Gellius, *Noctes Atticae* 2.24.3-6: *Sed post id senatus consultum lex Fannia lata est, quae ludis Romanis, item ludis plebeis et Saturnalibus et aliis quibusdam diebus in singulos dies centenos aeris insumi concessit decemque aliis diebus in singulis mensibus tricenos, ceteris autem diebus omnibus denos. Hanc Lucilius poeta legem significat, cum dicit: Fanni centussis misellus. In quo erraverunt quidam commentariorum in Lucilium scriptores, quod putaverunt Fannia lege perpetuos in omne dierum genus centenos aeris statutos. Centum enim aeris Fannius constituit, sicuti supra dixi, festis quibusdam diebus eosque ipsos dies nominavit, aliorum autem dierum omnium in singulos dies sumptum inclusit intra aeris alias tricenos, alias denos.*

¹⁶ Macrobius, *Saturnalia* 3.17.3-5: *Cumque auctoritatem novae legis aucta necessitas imploraret, post annum vicesimum secundum legis Orchiae Fannia lex data est, anno post Romam conditam secundum Gellii opinionem quingentesimo octavo. De hac lege Sammonicus Serenus ita refert: Lex Fannia, sanctissimi Augusti, ingenti omnium ordinum consensu pervenit ad populum: neque eam praetores aut tribuni, ut plerasque alias, sed ex omnium bonorum consilio et sententia ipsi consules pertulerunt, cum res publica ex luxuria convivorum maiora quam credi potest detrimenta pateretur, si quidem eo res redierat, ut gula illecti plerique ingenui pueri pudicitiam et libertatem suam venditarent, plerique ex plebe Romana vino maddi in comitium venirent, et ebrii de rei publicae salute consulerent. Haec Sammonicus. Fanniae autem legis severitas in eo superabat Orchiam legem, quod in superiore numerus tantummodo coenantium cohibebatur, licebatque secundum eam unicuique bona sua inter paucos consumere, Fannia autem etiam sumptibus modum fecit assibus centum: unde a Lucilio poeta festivitate suae more centussis vocatur.*

mulgata tra il 131 e il 103 a.C., il provvedimento prevedeva massimi di spesa e divieti di certi cibi, con l’indicazione di alcune quantità massime. Gellio non è molto preciso nel riferire della barriera al tipo di cibo e fa riferimento solo a un limite per le carni e per il pesce conservato sotto sale¹⁷.

Sul punto è la descrizione di Macrobio a essere più dettagliata:

Macrobius, *Saturnalia* 3.17.9-10

Ceteris vero diebus, qui excepti non essent, ne amplius daretur adponeretur quam carnis aridae pondo tria et salsamentorum pondo libra et quod ex terra vite arboreve sit natum. Video quid remordeat. Ergo indicium sobrii seculi est ubi tali praescripto legum coercetur expensa coenarum? Non ita est. Nam leges sumptuariae a singulis ferebantur quae civitatis totius vitia corrigerent: ac nisi pessimis effusissimisque moribus viveretur, profecto opus ferendis legibus non fuisset. Vetus verbum est: Leges, inquit, bonae ex malis moribus procreantur.

Nei giorni diversi dalle calende, dalle none e da quelli dei mercati non era consentito mettere in tavola più di tre libbre di carne secca, corrispondenti a circa un chilo e una libbra di pesce conservato sotto sale. Altrove risulta che la legge prevedeva presumibilmente anche un elenco di cibi proibiti, probabilmente i più ricercati, come ghiri, ostriche e uccelli esotici¹⁸.

Secondo la narrazione di Macrobio, erano peraltro ammessi senza limiti di quantità tre prodotti alimentari: *quod ex terra vite arboreve sit natum*. È utile confrontare la triade del senatoconsulto Fannio e cioè olio, farro e vino con questa triade che contempla i prodotti della terra, della vite e degli alberi. Olio e vino, di cui al senatoconsulto, sono prodotti derivati. È evidente che il prodotto della vite sia il vino. Per quanto riguarda l’olio, di cui al senatoconsulto, si tratta di un prodotto derivato delle olive e quindi può ritenersi compreso nei prodotti degli alberi, come anche la frutta e forse anche la verdura. Rimane dunque il farro che sembra potersi identificare,

¹⁷ Gellius, *Noctes Atticae* 2.24.7-10: *cum et carnis autem et salsamenti certa pondera in singulos dies constituisset, quidquid esset tamen e terra, vite, arbore, promisce atque indefinite largita est. Huius legis Laevius poeta meminit in Erotopaegniis. Verba Laevii haec sunt, quibus significat haedum, qui ad epulas fuerat adlatus, dimissum cenamque ita, ut lex Licinia sanxisset, pomis oleribusque instructam: “lex Licinia” inquit “introducitur, lux liquida haedo redditur”. Lucilius quoque legis istius meminit in his verbis: “legem vitemus Licini”.*

¹⁸ Plinius, *Naturalis Historia* 8.57.223: *sicut glires, quos censoriae leges princepsque M. Scaurus in consulatu non alio modo cenis ademere quam conchyliis aut ex alio orbe convectas aves.*

nel dettato della *lex Licinia*, con i prodotti della terra. Alla luce di questo confronto sui prodotti esclusi dal divieto, è possibile intravedere una linea di continuità nella politica legislativa delle leggi cibarie. Da queste condotte riprovate e vietate era esplicitamente escluso il consumo ora del farro, ora di tutto quanto *ex terra... natum*.

Poco importa in questa sede che la legge non abbia incontrato consensi, se, come riferisce Valerio Massimo¹⁹, fu abrogata qualche anno dopo, nel 97, da una legge Duronia. Come fa spesso nell'ambito della sua opera, Macrobio aggiunge, in merito alla *lex Licina*, una valutazione di carattere morale, giudicando ottime le leggi rogate per reagire alla massiccia diffusione del vizio. Avrebbero rappresentato la risposta ideale per una società che aveva ecceduto nel malcostume: *leges bonae ex malis moribus procreantur*.

3. I cereali nell'Editto dei prezzi

Oltre alle leggi cibarie, è oltremodo significativa, in merito alle abitudini alimentari della società romana, una testimonianza giuridica, tramandataci per via epigrafica, pressoché unica nel suo genere, l'*edictum de pretiis rerum venalium*²⁰. Ricostruito sulla base di diversi ritrovamenti epigrafici ed edito per la prima volta da Theodor Mommsen²¹, il noto provvedimento dell'imperatore Diocleziano, collocabile cronologicamente alla fine dell'anno 301,

¹⁹ Valerius Maximus, *Factorum et dictorum memorabilium libri IX* 2.9.5.

²⁰ Sull'unicità del ritrovamento epigrafico, cfr. ora M. BRAMANTE, *Statutum de rebus venalibus. Contributo allo studio dell'Edictum de pretiis di Diocleziano*, Napoli 2019, pp. 223 ss.

²¹ T. MOMMSEN, H. BLÜMNER, *Das Maximaltarif des Diocletian*, Berlin 1893 (seorsum impressum ex CIL, 3, suppl. I, 1902). Cfr. anche i precedenti studi di Mommsen, utili alla ricostruzione dell'editto: T. MOMMSEN, *Das diocletianische Edict über die Waarenpreise*, in *Hermes* 25, 1890, pp. 26 ss.; Id., *A Greek fragment of the Edict of Diocletian from Plataia*, in *Papers of the American School of Classical Studies at Athens* 5, 1886-1890, pp. 302 ss.; Id., *Papers of the American school of classical studies at Athens. The Plataian fragment of the Edict of Diocletian*, in *American Journal of Archaeology* 7, 1891, pp. 54 ss.; Id., *Fragment des diocletianischen Edicts aus Gythion*, in *Mittheilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts. Aethenische Abtheilung* 17, 1892, p. 156 s. Se Mommsen utilizzò i 35 frammenti all'epoca noti, in seguito altre edizioni hanno aggiornato il testo alla luce dei nuovi ritrovamenti (in particolare E.R. GRASER ed., *The Edict of Diocletian on Maximum Prices*, in T. FRANK (a cura di), *An economic survey of ancient Rome*, vol. V, Baltimore 1940, rist. 1959, pp. 305 ss. e S. LAUFFER ed., *Diokletians Preisedikt*, Berlin 1971). L'ultima edizione è ritenuta una ricostruzione, allo stato delle conoscenze, definitiva e di essa si terrà conto in questa sede: M. GIACCHERO (a cura di), *Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium, in integrum fere restitutum e Latinis Graecisque fragmentis*, Genova 1974.

colpisce già solo per le dimensioni colossali dell'iscrizione su pietra, oltre che per il numero di copie che sono state ritrovate diffuse sul territorio dell'impero. Nessun altro documento epigrafico ha infatti un numero così elevato di copie²² con ritrovamenti soprattutto in Asia minore, nelle isole dell'Egeo, a Creta e in Cirenaica²³. Le redazioni non sono sempre identiche le une con le altre e sono state rinvenute anche epigrafi interamente in greco²⁴. Il primo ritrovamento sembra essere stato quello del console inglese a Smirne, William Sherard, che già nel 1709 scoprì la scrittura epigrafica incisa sul lato nord del *buleuterium* di Stratonicea di Caria, nel territorio dell'odierna Turchia²⁵.

Guardandosi all'editto come fonte di produzione²⁶, è evidente che Diocleziano abbia escogitato, nell'ambito del suo disegno di riforme che coinvolgeva anche il versante fiscale e quello monetario²⁷, un nuovo strumento per rendere stabile il sistema economico in un'epoca di grave crisi e di inflazione galoppante²⁸. Con l'editto *de pretiis* l'imperatore fissava infatti un prezzo massimo di vendita per molteplici tipologie di merci e servizi. La previsione di un massimo voleva consentire alle parti, soprattutto in caso di eccesso di offerta, la pattuizione di un prezzo inferiore. L'obiettivo finale era quello di controllare il mercato e i rapporti sociali tramite il potere imperiale²⁹. Quale pena

²² M. GIACCHERO (a cura di), *Edictum* cit., p. 2. Per un'accurata ricostruzione delle edizioni dell'editto, si veda ora M. BRAMANTE, *Statutum* cit., pp. 233 ss.

²³ *Ivi*, p. 35.

²⁴ Sulla controversa questione di quale fosse l'estensione territoriale dell'applicazione dell'editto, redatto nella versione originale in lingua latina, ma tramandatoci anche in una stesura non ufficiale in greco, si veda M. GIACCHERO, *Note sull'Editto-Calmiere di Diocleziano*, Genova 1962, p. 5, 19 ss., 34.

²⁵ H. BLÜMNER, *Inscriptiones*, in *Pauly-Wissowa*, R.-E., vol. V.2, Stuttgart 1905 (ristampa 1987), col. 1949; M. CRAWFORD, *William Sherard and the Prices Edict*, in *Revue numismatique*, 2003, pp. 83 ss.

²⁶ Per uno studio sullo schema tecnico della costituzione, M. BRAMANTE, *Statutum* cit., pp. 91 ss.

²⁷ Al riguardo si veda A. POLICETTI, *Figure sociali, merci e scambi nell'Edictum Diocleziano* e collegamenti di *pretiis rerum venalium*, Napoli 2001, pp. 10 ss.

²⁸ Non si trattò del primo tentativo di età romana; infatti, era stato preceduto dai calmieri di Commodo e Treboniano Gallo.

²⁹ Cfr., in particolare, W. WOŁODKIEWICZ, *L'edictum de pretiis di Diocleziano. Il mito dell'onnipotenza del legislatore*, in *Leges sapere. Studia i prace deykowane profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej*, Kraków 2008, pp. 687 ss.; il contributo è pubblicato anche in lingua polacca: ID, *Mit omnipotencji prawa stanowionego (uwagi na marginesie edyktu Dioklejana o cenach)*, in ID. (a cura di), *Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej*, Warszawa 2009, pp. 304 ss.

comminata per chi eludesse il tetto dei prezzi, vendendo a importi superiori, era prevista addirittura la morte.

Non è facile ricostruire l'impatto del provvedimento³⁰. Dell'epoca ci è stata tramandata la critica di Lattanzio. L'autore cristiano ascrive alla politica economica di Diocleziano non solo l'aggravamento dell'inflazione, ma anche l'abbandono dei campi da parte dei contadini e la carestia³¹. Nonostante manchino ulteriori fonti, è da ritenersi che i prezzi massimi si rivelarono alquanto contenuti per l'epoca e misero in seria difficoltà il commercio in rapporto ai costi di produzione³². Di conseguenza le merci sparirono dai mercati³³. Al contempo la gravità della pena inflitta non distolse i commercianti dalla pratica di vendere clandestinamente sottobanco le merci a costi più alti di quelli elencati nel catalogo imperiale ufficiale o, in alternativa, di ricorrere al baratto. Sembra che il risultato sia stato l'aumento della quantità delle monete coniate e quindi una perdita del loro potere di acquisto. È presumibile, in sostanza, che l'editto non abbia avuto il successo sperato da Diocleziano³⁴. Non è infatti noto quanto a lungo il provvedimento legislativo, così minuziosamente compilato, abbia avuto applicazione, ma, dal silenzio delle fonti successive, è da presumersi che non trovò più attuazione in seguito all'abdicazione di Diocleziano, avvenuta quattro anni dopo, nel 305³⁵. Se così fosse, il calmiere non sarebbe sopravvissuto al suo promulgatore.

Peraltro, l'editto interessa in questa sede non come fonte di produzione, ma di cognizione sulla sua epoca che si pone immediatamente dopo a quella che viene ritenuta convenzionalmente essere la fine del Principato. È soprattutto uno straordinario documento della varietà merceologica dell'e-

³⁰ Per una ricognizione delle posizioni della letteratura al riguardo, si veda M. BRAMANTE, *Contributo allo studio del calmiere di Diocleziano. Origo e qualitas rerum venalium*, in *Archivio storico e giuridico sardo di Sassari* 33, 2018, pp. 18 ss. Sull'andamento dei prezzi in quell'epoca, in particolare dell'oro, e sulla scarsità di informazioni sul costo degli altri beni, si rinvia a E. LO CASCIO, *Crescita e declino. Studi di storia dell'economia romana*, Roma 2009, in particolare p. 247.

³¹ Lactantius, *De mortibus persecutorum* 7.6-7.

³² Cfr., al riguardo, E. FREZOULS, *A propos de la hausse des prix sous Dioclétien. Edictum de pretiis rerum venalium*, in *Mélanges Carcopino*, Paris 1966, pp. 377 ss.

³³ M. GIACCHERO, *Note cit.*, p. 19.

³⁴ Si vedano G. GIANNELLI, S. MAZZARINO, *Trattato di storia romana. II. L'impero romano*, a cura di S. MAZZARINO, Roma 1956, p. 387; F. MERUSI, *Il sogno di Diocleziano. Il diritto nelle crisi economiche*, Torino 2013.

³⁵ M. GIACCHERO, *Note cit.*, p. 19.

poca, oltre ad essere uno strumento preziosissimo per la ricostruzione della storia economica dell'antichità³⁶. Sono elencate circa milletrecento merci o attività lavorative, come manufatti di rame e di ferro, pelli o cuoio e relativi prodotti con essi realizzati, terraglie, avorio e gusci di tartaruga, foraggi, piume, vesti, oro, schiavi, bestie da soma e da tiro, marmi, fiere, carte, cere, piante, oltre a salari dei lavoratori e prezzi di locazione di diversi oggetti³⁷. Lo sforzo di redazione fu verosimilmente colossale. Non sempre peraltro la logica seguita è perfettamente coerente. Infatti, la tipologia di merci sembra sbilanciata a vantaggio di oggetti di uso militare e articoli di lino, là dove invece mancano del tutto, per esempio, utensili di metallo per la casa e altri generi per la cucina, come terrecotte e vetri. Tra gli animali domestici elencati ne risultano inoltre omessi numerosi.

Inequivocabile è peraltro l'importanza che viene attribuita ai generi alimentari, che compaiono all'inizio della tariffa. Essi vengono organizzati, nel provvedimento imperiale, in sei categorie. E di queste sei categorie quella dei prodotti della terra è la prima in assoluto. Seguono vini, olii, carni, pesci e, in ultimo, quale ampio contenitore residuale, *alia*, in cui vengono fatti rientrare verdure, uova, frutta e formaggi.

Non meno rilevante nella sequenza è inoltre che, all'interno della categoria dei *fruges*, i cereali sono enumerati per primi. La struttura dell'editto diocleziano lascia dunque trasparire l'importanza dei cereali nell'alimentazione dell'epoca.

Ora, nell'editto compare il seguente elenco:

(*Edictum Diocletiani* 1.1-8):

I. de frugibus

1.1 <i>frumenti</i>	<i>k.mo (unum)</i>	Ⅹ	<i>c(entum)</i>
2 <i>hordei</i>	<i>k.mo unum</i>	Ⅹ	<i>sexa(ginta)</i>
3 <i>centenu(m) sive sicale</i>	<i>k.mo unum</i>	Ⅹ	<i>sexa(ginta)</i>
4 <i>mili pisti</i>	<i>k.mo unum</i>	Ⅹ	<i>centu(m)</i>
5 <i>mili integri</i>	<i>k.mo (unum)</i>	Ⅹ	<i>quingenta</i>
6 <i>panicii</i>	<i>k.mo (unum)</i>	Ⅹ	<i>quingenta</i>
7 <i>speltae mundae</i>	<i>k.mo (unum)</i>	Ⅹ	<i>centum</i>
8 <i>scandulae sive speltae</i>	<i>k.mo (unum)</i>	Ⅹ	<i>triginta</i>

³⁶ A. POLICETTI, *Figure cit.*, pp. 9 ss.

³⁷ Per un'analisi dell'ampio repertorio, si veda A. POLICETTI, *Figure cit.*, p. 41 ss.

È indicata un'ampia varietà di cereali, come il frumento (*frumentum*), l'orzo (*hordeum*), il miglio pestato o intero (*milium pistum et integrum*) e il panico (*panicum*)³⁸. Quindi viene menzionata la spelta, una specie del farro, sia raffinata sia allo stato grezzo.

Tra i *fruges* l'editto enumera anche i legumi³⁹ che erano alquanto diffusi. Columella li qualifica come cibi massimamente graditi⁴⁰. In effetti erano ritenuti un ottimo sostituto della carne, a un prezzo ovviamente più accessibile. Compaiono nell'elenco fave macinate e non macinate (*fabae fressae et non fressae*), lenticchie (*lenticulae*), piselli spezzati e non spezzati (*pisae*

³⁸ Menziona il catalogo M. BRAMANTE, *Contributo* cit., p. 31, per evidenziare che, in esso, non risultano denominazioni indicanti il *locus* di provenienza.

³⁹ Per la menzione di legumi e semi, nell'editto, subito dopo i cereali, si veda *Edictum Diocletiani* 1.9-35:

9 <i>fab(a)e fressae</i>	(<i>unum</i>)	x	<i>centum</i>
10 <i>fabae non fress(a)e</i>	(<i>unum</i>)	x	<i>sexaginta</i>
11 <i>lentic(u)lae</i>	(<i>unum</i>)	x	<i>centum</i>
12 <i>herbiliae</i>	(<i>unum</i>)	x	<i>octoginta</i>
13 <i>pisae fractae</i>	(<i>unum</i>)	x	<i>centum</i>
14 <i>pisae non fractae</i>	<i>unum</i>	x	<i>sexaginta</i>
15 <i>ciceris</i>	(<i>unum</i>)	x	<i>centum</i>
16 <i>hervi</i>	(<i>unum</i>)	x	<i>centum</i>
17 <i>avenae</i>	(<i>unum</i>)	x	<i>triginta</i>
18 <i>faeni Graeci</i>	(<i>unum</i>)	x	<i>centum</i>
19 <i>lupini crudi</i>	(<i>unum</i>)	x	<i>sexaginta</i>
20 <i>lupini cocti</i>	(<i>Ital. s. unum</i>)	x	<i>quattuor</i>
21 <i>fasioli sicci</i>	(<i>unum</i>)	x	<i>centum</i>
22 <i>lini seminis</i>		x	<i>centum quinquaginta</i>
23 (<i>oryz</i>) <i>ae mundae</i>		x	<i>ducentis</i>
24 (<i>tisana</i>) <i>e mundae</i>		x	<i>centum</i>
25 (<i>alicae mun</i>) <i>dae</i>		x	<i>ducentis</i>
26 (<i>s</i>) <i>esami</i>	<i>k.mo unum</i>	x	<i>ducentis</i>
27 <i>faen(i) seminis</i>	<i>k.mo unum</i>	x	<i>triginta</i>
28 <i>maedicae seminis</i>	<i>k.mo unum</i>	x	<i>centum quinquaginta</i>
29 <i>cannabis seminis</i>	<i>k.mo unum</i>	x	<i>octoginta</i>
30 <i>viciae siccae</i>	<i>k.mo unum</i>	x	<i>octoginta</i>
31 <i>papaveris</i>	<i>k.mo unum</i>	x	<i>centum quinquaginta</i>
32 <i>cymini mundi</i>	<i>k.mo unum</i>	x	<i>ducentis</i>
33 <i>seminis raphanini</i>	<i>k.mo unum</i>	x	<i>centum quinquaginta</i>
34 <i>sinapis</i>	<i>k.mo unum</i>	x	<i>centum quinquaginta</i>
35 <i>sinapis confectae</i>	<i>Itali(cum) s. unum</i>	x	<i>octo</i>

⁴⁰ Columella, *De re rustica* 2.7.1.

fractae et non fractae), ceci (*ciceres*), fagioli (*fasioli*) e lupini (*lupini*). Al termine dell’elenco dei *fruges* sono elencati anche semi vari.

Diocleziano utilizza diverse unità di misura per calcolare le quantità cui corrisponde un determinato prezzo⁴¹. Oltre al *pondus italicum*, chiamato anche *libra (Ital. po.)*, al numero dei pezzi vengono utilizzati il sestario (*Ital. s.*) e il moggio, in particolare il moggio castrense (*k. mo.*), con cui vengono misurati i cereali, ora con il sestario italico, ora computando i singoli pezzi. Se il moggio italico (*Ital. mo.* o *It. m.*) corrispondeva a quasi 9 litri, il moggio castrense aveva una capacità doppia, equivalente a circa 17 litri⁴². Il sestario corrispondeva invece a un volume d’acqua di 1 volta e 2/3 una libbra e cioè, nel totale, circa mezzo litro.

Da menzionare è anche che il prezzo era indicato, per le diverse quantità previste a seconda del bene, tramite il denario. Tale unità monetaria, indicata nel testo epigrafico con il caratteristico segno \times , non era però circolante sul mercato, perché aveva cessato di essere coniata con Diocleziano⁴³. Sembra quindi che fungesse da mero parametro di valore.

Ora, una quantità di circa 17 litri di cereali, tra frumento, orzo, segale o miglio, costava tra 100 a 60 denari: un prezzo molto contenuto se comparato con altri. In particolare, per indicare uno degli oggetti più costosi della tariffa, una libbra di seta colorata con la *purpura* poteva essere venduta per 150.000 denari⁴⁴. Tale stesso prezzo esorbitante era quello stabilito per un leone di prima qualità⁴⁵. Il prezzo massimo variava in ogni caso a seconda se il prodotto fosse grezzo o raffinato o comunque lavorato. Ancora tra i cereali, il miglio pestato costava il doppio (100 denarii) di quello intero (50 denarii). La spelta raffinata aveva persino un prezzo superiore più di tre volte (100 denarii) a quello della spelta grezza (30 denarii). In definitiva, l’indicazione dei prezzi dei singoli beni ci trasmette un insostituibile affresco non solo del rilievo e quindi dei cereali nelle valutazioni del tempo, ma anche una prova del loro prezzo moderato.

⁴¹ Su pesi e misure, cfr. M. GIACCHERO (a cura di), *Edictum* cit., p. 117.

⁴² Sull’unità di misura modio o moggio, cfr. F. HULTSCH, *Castrensis modius*, in *Pauly-Wissowa, R.-E.*, vol. III.2, Stuttgart 1899 (ristampa 1970), col. 1775 s.; R.P. DUNCAN-JONES, *The size of modius castrensis*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 21, 1976, pp. 53 ss.; K.W. HARL, *Coinage in the Roman Economy, 300 B.C. to A.D. 700*, Baltimore-London 1996, in particolare pp. 270 ss.

⁴³ M. GIACCHERO, *Note* cit., p. 39 ss.

⁴⁴ *Edictum Diocletiani* 24,1,1a.

⁴⁵ *Edictum Diocletiani* 32,1,1a.

4. Rilievi conclusivi

Se le fonti letterarie fanno riferimenti frequenti all'uso quotidiano soprattutto di *puls* e pane, nonché al costo contenuto di tali alimenti, le testimonianze giuridiche risultano confermare sia il ruolo di primo piano del farro e dei cereali nell'alimentazione in età repubblicana e nel Principato sia il loro costo accessibile. Il dettato della legislazione contro il lusso, nella misura in cui ci è stata tramandata, prevedeva infatti che il farro e gli altri cereali fossero esclusi da quei severi divieti, formulati per limitare il consumo di determinati prodotti e contenere le spese dei banchetti.

Particolarmente eloquente, in questo ambito, è anche l'editto diocleziano. Il documento enumera più di duecento prodotti alimentari, non solo dedicando alla fissazione dei prezzi massimi di tali beni una buona parte del suo provvedimento legislativo, ma ponendo proprio gli alimenti e, tra di essi, i cereali, in esordio al suo catalogo. I prezzi indicati nella tariffa, ormai agli albori del IV secolo, rafforzano inoltre l'ipotesi del loro costo contenuto.